

**STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**  
**"COORDINAMENTO NAZIONALE DANNEGGIATI DA VACCINO -**  
**ODV"**

**Art.1 Costituzione e sede**

1. È costituita l'Associazione di volontariato denominata "COORDINAMENTO NAZIONALE DANNEGGIATI DA VACCINO - ODV" o "CONDAV - ODV".
2. L'organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato".
3. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa."
4. La sede dell'Associazione è in Sabbioneta (MN), via Borgofreddo n° 38 e potrà essere trasferita per semplice decisione del Consiglio Direttivo, il quale potrà anche deliberare l'apertura di sedi periferiche.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.
6. L'Associazione è retta dal presente statuto.

**Art. 2 Finalità**

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la tutela delle persone danneggiate da vaccino e dei loro familiari.



### **Art. 3 Oggetto**

**1.** L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

**2.** L'Associazione, in particolare, si propone di:

- a) impegnarsi a garantire una speciale tutela delle persone portatrici di handicap post-vaccinico;



- b) promuovere uguali diritti per i portatori di handicap post-vaccinico;
- c) richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica, del Parlamento e del Governo sui reali bisogni dei portatori di handicap post-vaccinico; a tal fine l'Associazione mantiene gli opportuni contatti con gli organi delle Amministrazioni centrali, regionali e locali italiane ed estere e con tutte le strutture, anche private, interessate;
- d) svolgere ogni attività considerata utile per la soluzione dei problemi connessi ai danni da vaccino e alla prevenzione degli stessi, ivi compresa la ricerca scientifica;
- e) mobilitare l'interesse del pubblico sulla questione della prevenzione e della tutela dei danneggiati da vaccino;
- f) fornire sempre, a chiunque ne faccia richiesta, tutte le informazioni acquisite sui danni da vaccino;
- g) svolgere attività di informazione diffondendo, anche in qualità di editore, articoli e/o pubblicazioni, libri, cd, dvd, pellicole, film, cortometraggi e simili. Potrà organizzare conferenze, convegni, seminari, incontri, anche sui media, sul web, sui temi inerenti l'attività associativa;
- h) l'Associazione non ha per oggetto principale ed esclusivo l'esercizio di attività commerciali;
- i) l'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili;
- j) partecipare ad attività formativa e svolgere attività propositiva e consultiva anche riguardo ai problemi di ordine morale e giuridico che la nuova scienza e tecnologia medica pongono;
- k) è fatto divieto all'Associazione, di svolgere attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e



alle attività commerciali marginali.

#### **Art. 4 Principi**

**1.** In conformità ai principi riportati in questo atto e per il rispetto di essi, l'Associazione riconosce in particolare a tutti i suoi membri, come a tutte quelle persone con le quali collaborerà, il diritto inalienabile di perseguire il pieno sviluppo della propria personalità secondo le convinzioni della propria coscienza.

#### **Art.5 Collaborazione con altri organismi**

**1.** Nello spirito del proprio statuto, l'Associazione intende stabilire con le Autorità Nazionali dei Paesi in cui opera, con le Organizzazioni Nazionali ed Internazionali operanti nello stesso territorio, una cordiale e franca collaborazione, nel rispetto della sovranità nazionale e secondo i principi della Cooperazione Internazionale definiti dalla Carta delle Nazioni Unite.

**2.** Eventuali Convenzioni con altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, anche su proposta del Presidente o di un decimo dei Soci, e sono sottoposte a ratifica dell'Assemblea.

#### **Art. 6 Impegni**

**1.** L'Associazione e suoi membri si obbligano a:

- a) perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- b) escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie.

#### **Art. 7 Requisiti dei soci**

**1.** Sono soci dell'Associazione persone fisiche, maggiorenni, gli Enti, i



gruppi e le Associazioni italiane e straniere aventi finalità e scopi sociali affini che si impegnano con metodo e continuità per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, allo scopo di favorire la realizzazione dei fini sociali.

2. È espressamente esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

### **Art. 8 Diritti e doveri dei soci**

1. I diritti e i doveri dei soci sono:

- a) partecipare alle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, con diritto di voto;
- b) essere eletti alle cariche associative;
- c) impegnarsi al rispetto delle risoluzioni prese dagli Organi rappresentativi dell'Associazione secondo le competenze statutarie;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali e gli altri libri sociali;
- e) versare la eventuale quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo;
- f) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nei limiti stabiliti da apposite delibere del Consiglio Direttivo o dal Regolamento interno. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
- g) essere rimborsati delle spese sostenute, anche a fronte di una autocertificazione, per un importo max di 150 euro/mese, in caso



di smarrimento della documentazione fiscale comprovante la spesa, così come stabilito dal Regolamento interno;

h) prestare la propria attività in modo volontario e non essere retribuiti in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni.

2. È prevista intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

### **Art.9 Ammissione e dimissione dei soci**

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

4. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

5. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

6. La qualità di socio si perde:

a) per la dimissione notificata per iscritto al Consiglio Direttivo;




- b) per delibera di esclusione, ad insindacabile decisione del Consiglio Direttivo, per inadempienza degli impegni assunti o per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino nocimento all'Associazione;
- c) per ritardato pagamento dell'eventuale quota sociale per oltre due anni;
- d) Il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione del libro dei soci.

**7. I soci si dividono in:**

- aderenti (sono coloro che offrono la quota associativa annuale minima);
- ordinari (sono coloro che versano la quota sociale annua);
- sostenitori (oltre alla quota sociale versano un contributo);
- familiari: sono familiari (genitori o figli conviventi) di soci già iscritti, con quota sociale ridotta;
- onorari: sono coloro che abbiano particolari benemerienze, e, in particolare, coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

**8.** Tutte le categorie di soci hanno lo stesso diritto di voto in assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa e possono accedere alle cariche elettive dell'associazione. È prevista l'adesione all'associazione anche da parte di "simpatizzanti" che, pur non versando la quota associativa prevista, condividano le idee e gli scopi



dell'Associazione stessa. I simpatizzanti non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alle riunioni ed esprimere il loro parere e i loro suggerimenti. Essi vengono registrati nel Libro dei Simpatizzanti e da lì possono essere cancellati solo a seguito di richiesta scritta presentata o inviata al Consiglio Direttivo.

9. È altresì prevista la presenza di "Simpatizzanti ad Honorem" (sono coloro che, su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente, vengono individuati come tali dall'Assemblea, per particolari benemeritenze verso l'Associazione). Essi, come i "simpatizzanti", non hanno diritto di voto né di essere eletti o ricoprire cariche associative, ma possono partecipare alle riunioni ed esprimere il loro parere e i loro suggerimenti. Vengono registrati nel Libro dei Simpatizzanti sotto la voce "Simpatizzanti ad Honorem".

### **Art. 10 Organi**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Revisore dei Conti;
- il Segretario;
- l'organo di controllo o il revisore legale dei conti nel caso si verificano i requisiti prescritti dall'art. 30 e 31 del D.Lgs.117/0217.
- 

### **Art. 11 Assemblea Generale**

1. L'Assemblea Generale è l'organo deliberante e sovrano



dell'Associazione.

2. Essa si riunisce in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno su convocazione del Presidente, per approvare il bilancio o rendiconto annuale.

3. L'Assemblea può essere convocata in sede straordinaria ogni qualvolta ne facciano richiesta:

a) il Presidente;

b) il Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;

c) 1/10 dei suoi soci.

4. La convocazione è fatta mediante lettera o altri mezzi telematici ammessi dalle leggi vigenti, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

5. Le richieste di convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale devono essere motivate.

#### **Art. 12 Modalità di voto**

1. Ogni membro dispone di un voto all'Assemblea Generale. Gli Enti, i Gruppi ed Associazioni, hanno diritto ad un solo voto espresso dai loro rappresentanti. Se il socio è un ETS ha diritto da 1 a 3 voti in proporzione al numero dei propri associati.

2. Un membro assente può dare mandato scritto ad un altro membro aderente all'Associazione, che non sia amministratore, revisore o



dipendente dell'Associazione, per rappresentarlo. È possibile l'intervento in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione.

**3.** Sono ammesse da 1 (una) a 3 (tre) deleghe per socio, fatta eccezione per gli associati appartenenti allo stesso nucleo familiare, che possono delegare tutti un appartenente alla famiglia. È ammesso il voto per corrispondenza e tramite posta elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e/o vota.

**4.** Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto se richiesto da almeno 2/3 dei votanti. Alla votazione partecipano tutti i soci.

**5.** L'Assemblea Generale può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale.

**6.** L'assemblea generale ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presente. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

**7.** Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

### **Art. 13 Compiti dell'Assemblea Generale**

**1.** L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti



dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

### **Art. 14 Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente dell'Associazione;
- da un minimo di due e un massimo di quattro Consiglieri eletti tra i soci, di cui un Vicepresidente;

2. Il Consiglio Direttivo è eletto per la durata di 3 (anni) anni. I suoi membri sono rieleggibili. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il Consiglio direttivo ha la responsabilità di assumere tutte quelle disposizioni che sono necessarie al raggiungimento dei fini dell'Associazione ed alla sua vita e sviluppo secondo le direttive dell'Assemblea. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di consulenti esterni da esso nominati. Detti consulenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto consultivo e hanno diritto al rimborso spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.



**5. Il Consiglio direttivo ha il compito di:**

- a) gestire gli affari correnti dell'Associazione;
- b) approvare i programmi di intervento;
- c) redigere ed approvare il bilancio dell'esercizio precedente e la relazione politica, economica e finanziaria entro il 31 marzo di ciascun anno;
- d) convocare l'Assemblea per deliberare sul bilancio e su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione del libro dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio;
- f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci o l'esclusione di nuovi soci come previsto dall'art.9;
- g) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti;
- h) stabilire l'eventuale quota di adesione all'Associazione;
- i) nominare i responsabili dei settori operativi di Regione e/o i capi progetto;
- j) stipulare accordi e contratti con terzi: Governi, Organismi, Enti Associazioni o Gruppi di Collaborazione;
- k) assumere il personale;
- l) nominare il segretario;
- m) proporre la nomina di "Soci e Simpatizzanti ad Honorem".

**6. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di**



almeno la metà più uno dei membri e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

**7.** La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante lettera o altri mezzi telematici previsti dalle leggi vigenti, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare spedita, a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In caso di assoluta urgenza il consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, con mezzi telematici, informatici o tramite comunicazione telefonica.

**8.** Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza di suddette formalità di convocazione, qualora fossero presenti tutti i suoi membri.

**9.** Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

### **Art. 15 Il Presidente**

**1.** Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

**2.** Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione.



3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi e sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

5. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente. In mancanza anche del Vice presidente, è sostituito dal Consigliere più anziano, nominato da più vecchia data.

6. Il Presidente risponde del suo operato di fronte all'Assemblea, che convocata in sede straordinaria, può revocarne il mandato e eleggere un sostituto fino al termine del triennio.

#### **Art. 16 Segretario - Tesoriere**

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e dal Presidente, dura in carica fino al termine del mandato del Presidente, può essere confermato.

2. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;



- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- è a capo del personale;
- Il segretario viene eletto, fra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio Direttivo.

### **Art. 17 Revisore dei Conti**

**1.** Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni. È rieleggibile e potrà essere scelto anche in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla propria competenza.

**2.** Al Revisore dei Conti spetta, nella forma e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Deve redigere la propria relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio.

### **Art. 18 Organo di Controllo e Revisore Legale dei conti**

**1.** L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.



2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

#### **Art. 19 Gratuità delle cariche sociali e sulle prestazioni degli aderenti**

1. Tutte le cariche elettive sono conferite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

2. Qualora il Revisore dei Conti sia libero professionista abilitato allo svolgimento di tale attività potrà essere retribuito nei limiti delle tariffe professionali.

#### **Art. 20 Gruppi di Lavoro**

1. I Gruppi di Lavoro sono formati dai volontari in operazione e/o da soci e da uno o più Responsabili.

2. Il Responsabile, o i Responsabili, vengono nominati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

3. I Gruppi di Lavoro possono essere suddivisi in:

- a) Regionali.
- b) Provinciali

4. In ogni Regione è prevista la presenza di Rappresentanti Regionali che



hanno il compito di coordinare il lavoro dei vari Gruppi.

**5.** I Responsabili di Regione rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo e al Presidente e non possono rilasciare dichiarazioni in nome e per conto dell'associazione se non sono state prima concordate con il Presidente o con il Consiglio Direttivo.

**6.** I Gruppi di Lavoro non possono effettuare spese, né assumere obblighi senza il preventivo consenso del Presidente e del Segretario, o del Consiglio Direttivo.

### **Art. 21 Finanza e Patrimonio**

**1.** Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla eventuale quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione e dalla eventuale quota annua, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) da versamenti volontari di soci e non soci;
- c) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, enti Locali, Istituti di Credito, Imprese, Associazioni, Enti in genere e privati cittadini;
- d) da proventi dall'organizzazione di attività finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale;
- e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati, che verranno accettati dal Consiglio Direttivo;
- f) da risultati derivanti dallo svolgimento di attività commerciale di tipo marginale;
- g) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

**2.** I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio



Direttivo;

3. I beni dell'Associazione possono essere immobili, mobili e mobili registrati; i beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti dall'Associazione e sono ad essa intestati; eventuali beni mobili degli aderenti o di terzi vengono acquisiti in comodato gratuito dall'Associazione.

4. I beni immobili, mobili e mobili registrati sono elencati nell'inventario, depositato presso la sede dell'Associazione, e può essere consultato dagli associati.

5. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente o del Segretario-Tesoriere, congiunte per operazioni straordinarie, disgiunte per la gestione ordinaria.

6. È facoltà del Presidente e del Consiglio Direttivo (anche disgiuntamente) disporre rimborsi spese e/o compensi a favore di terzi che vengano chiamati a collaborare con l'Associazione.

## **Art. 22 Il Bilancio**

1. Il bilancio è annuale. Il bilancio consuntivo contiene entrate e spese relative all'anno solare. Viene elaborato dal Segretario, che lo propone al Consiglio Direttivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle

finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

**4.** È facoltà del Consiglio indicare i dati salienti di bilancio nella lettera di convocazione dell'Assemblea. Ogni socio ha comunque diritto alla consultazione del bilancio presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea.

**5.** L'Assemblea ordinaria, purché validamente costituita, provvederà all'approvazione a maggioranza semplice dei presenti

**6.** Il Bilancio deve essere approvato entro e non oltre quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 23 Libri sociali**

**1.** Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze, delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché il Libro dei Soci e dei Simpatizzanti.

**2.** I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, tranne il libro dei verbali del Consiglio Direttivo e del Revisore Unico dei Conti che non sono in libera visione ai soci, in quanto possono contenere informazioni riservate; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

**3.** I libri sociali, ad eccezione del libro dei volontari assicurati, non sono soggetti ad obbligo di vidimazione, né a specifiche modalità di tenuta.

#### **Art. 24 Svolgimento dell'attività**

**1.** L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale



prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla meta del numero dei volontari associati.

2. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di patrimoniale con l'associazione.

4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 25 Modifiche allo statuto**

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere rappresentate da 1/10 dei soci all'Assemblea, da uno degli organi, o da almeno dieci soci.



Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria, validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei soci, e con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

### **Art. 26 Scioglimento e liquidazione**

**1.** Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

**2.** In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le normative vigenti, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

### **Art. 27 Clausola arbitrale**

**1.** Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla



nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Mantova o, su richiesta degli interessati, dal Presidente dell'Associazione. In ogni caso il lodo dell'arbitro sarà inappellabile e vincolante.

**Art. 28 Norma di rinvio**

**1.** Per quanto non previsto nel presente statuto saranno applicate le disposizioni di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano

